



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1290 del 2013, proposto da:

Comune di Rutigliano, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Caputi Iambrenghi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Bari, via Abate Eustasio, n. 5;

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Balducci, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Bari, via Melo, n. 114;

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per la Puglia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, Via Melo, n. 97;

nei confronti di

Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Acquedotto Pugliese S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Amato, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Bari, via Q. Sella, n. 241;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1. della deliberazione di Giunta della Regione Puglia 28 maggio 2013, n. 999 (in BURP 25.6.2013, n. 86)
"Comune di Gioia del Colle, Casamassima Rutigliano, Noicattaro, Triggiano, Bari. Lavori per il ripristino della continuità idraulica della Lama San Giorgio. Attestazione di compatibilità paesaggistica ('art. 5.04 NTA -

putt/p) in deroga alle prescrizioni di base (art. 5.07 NTA del putt/p) con effetto di autorizzazione paesaggistica art 146 d. lgs. 42/2004. Proponente: consorzio di bonifica Terre d'Apulia”;

2. del parere della Direzione regionale dei beni culturali di Bari n. 1102 del 12 novembre 2012;

3. di ogni altro atto riferito nel ricorso, preparatorio o presupposto anche se non noto che concorra all'attuazione del progetto di ricostituzione della continuità idraulica nella Lama San Giorgio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Vincenzo Caputi Jambrenghi, Pierluigi Balducci, Lucia Ferrante e Alessandro Amato;

PREMESSO che pende attualmente ricorso presso il TAR del Lazio avverso il Piano di tutela delle acque in Puglia, Piano da ritenersi quale atto presupposto degli atti impugnati con l'odierno gravame e del quale, pertanto, si ravvisa l'opportunità di attendere il relativo esito;

CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare che la deliberazione della Giunta della Regione Puglia 28 maggio 2013, n. 999, concernente lavori per il ripristino della continuità idraulica della Lama San Giorgio - Attestazione di compatibilità paesaggistica (art. 5.04 NTA - PUTT/P) in deroga alle prescrizioni di base (art. 5.07 NTA del PUTT/P) con effetto di Autorizzazione Paesaggistica art 146 d. lgs. 42/2004 proposta da Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia - oggetto di impugnazione, appare affetta da illegittimità in quanto si sostanzia in una inaccettabile deroga generalizzata alle disposizioni vincolistiche dettate dal Piano predetto;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, la domanda possa ricevere accoglimento limitatamente alla citata delibera di G.R.;

RITENUTO, quanto alle spese della presente fase cautelare, che sussistono i motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione, limitatamente della deliberazione di Giunta della Regione Puglia 28 maggio 2013, n. 999.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Antonio Pasca, Consigliere

Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)